

COMUNE di ZAMBRONE

PROVINCIA DI CATANZARO

Spedizione

Prot. n. _____

Data _____

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

del n. 46 del 21.11.1995

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI.==**

L'anno millenovecentonovanta, il giorno _____ del mese di _____
alle ore cinque VENTUNO sala delle adunanze consiliari della Sede
comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data _____ n. _____
si è riunito il Consiglio comunale in sessione _____ ordinaria ed in seduta _____
di _____ convocazione. stra 5144 pubblica

Presiede prima il Sig. _____

Dei consiglieri comunali sono presenti Marrà Domenico assenti sebbene invitati n. _____ come segue:

COGNOME E NOME	PRE8	ASS.	COGNOME E NOME4	PRES.	ASS.
FERRARA VINCENZO MICHELE	X				
COGNETTO DOMENICO	X				
SATRIANO LUIGI A.	X				
VARONE PASQUALE A.	X				
VECCHIO QUINTINA	X				
GRILLO MARIANNA	X				
GRILLO GIUSEPPE	X				
MORELLO CARMEN		X			
L'ANDOLINA MASSIMO		X			
GRILLO FORTUNATO	X				
GRILLO FRANCESCO		X			
MUGGERI SPERINA GRALIA		X			

Frattanto, in esecuzione dell'art. 289 del T.U.L.C.P. (febbraio 1915, n. 148), i signori:

Con l'assistenza del Segretario comunale, Signor _____

il Presidente, constatato che gli intervenuti sono Dr. Gerardo Barone Adesi numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

— il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile;

il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

consensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere _____

Favorevole

VISTA la nuova disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni stabilita dal Capo I° del D.L. 15.11.1993 n°507, e rilevato che per l'applicazione della predetta imposta l'art. 3 di tale decreto dispone che il Comune è tenuto ad adottare apposito Regolamento i cui contenuti sono ivi indicati nel comma 2 e 3;

Rilevato che in sintonia col dettato dell'art. 36 II° comma del D.L. 507/93 e successive modificazioni il termine per l'adozione del predetto regolamento è fissato al 30 settembre 1995;

Visto il testo del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni formato dall'Ufficio Segreteria con la collaborazione degli Uffici Comunali competenti secondo gli orientamenti della Giunta Comunale che lo propone per l'approvazione;

Visto l'art. 32, II° comma, lettera A della legge 8.6.1992 n°142;

Visto il DPR 19.9.1982, n°915;

Visto il DLGS 15.11.1993, n°507;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità della presente deliberazione; presenti 9 presenti e votanti 9;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, composto da 32 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di disporre la pubblicazione, l'invio all'Organo Regionale di Controllo ed, trenta giorni della conseguita esecutività, la trasmissione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, nei sensi dell'art. 35 comma 2 del DLGS 507/93;

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO

COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI CATANZARO
27 DIC. 1995
PROT. N. 5493
CAT. CL. FASC.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Domenico Varrà

IL SEGRETARIO



dr Gerardo Barone Adesi

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art 55, comma 5, Legge 8-6-1990, n. 142.

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

— CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.12.95 come prescritto dall'art. 47, comma 1, Legge n. 142/90 (N. REG. PUB.);

E' stata trasmessa, con lettera n. 5428, in data 04.12.95 al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di legittimità;

— CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20 DIC 1995

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);
F.to Avv. Mario Musuraca

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei chiarimenti e degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il Co. Re. Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento.

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi per quanto di competenza.

Per c.s. ad uso amministrativo Si restituisce.
Avv. Mario Musuraca Prot. N. 21 DIC del 1995
Il Capo Archivist



li

Il Segretario Comunale

dr Gerardo Barone Adesi

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ
E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	Ambito di applicazione	» 4
Art. 3	Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	» 4
Art. 4	Categorie delle località	» 4
Art. 5	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	» 6
Art. 6	Piano generale degli impianti	» 8
Art. 7	Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari	» 10
Art. 8	Limitazioni e divieti	» 10
Art. 9	Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	» 10

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 10	Oggetto	Pag. 12
Art. 11	Soggetto passivo	» 12
Art. 12	Modalità di applicazione dell'imposta	» 12
Art. 13	Tariffe	» 12
Art. 14	Affissioni dirette	» 14
Art. 15	Dichiarazione	» 14
Art. 16	Pagamento dell'imposta	» 14
Art. 17	Rimborsi	» 14
Art. 18	Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta	» 16
Art. 19	Riduzioni dell'imposta	» 16
Art. 20	Esenzioni dall'imposta	» 16

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21	Oggetto	Pag. 18
Art. 22	Superficie degli impianti	» 18
Art. 23	Diritto sulle pubbliche affissioni	» 18
Art. 24	Modalità delle pubbliche affissioni	» 18
Art. 25	Riduzioni del diritto	» 20
Art. 26	Esenzioni dal diritto	» 20
Art. 27	Pagamento del diritto	» 20

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28	Sanzioni tributarie e interessi	Pag. 22
Art. 29	Sanzioni amministrative	» 22
Art. 30	Gestione del Servizio	» 22
Art. 31	Norme finali	» 24
Art. 32	Entrata in vigore	» 24

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di ZAMBRONE sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 1882 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV.

⁽¹⁾ In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo dal 1° GIUGNO al 30 SETTEMBRE, per tale periodo viene applicata una maggiorazione del 20% per cento⁽²⁾ delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993. Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi;
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o se effettuata per conto proprio dall'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- c) per la pubblicità varia di cui all'art. 15 del D.Lgs. 507/1993;
- d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.

Art. 4 Categorie delle località⁽³⁾

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di ZAMBRONE NON è diviso nelle seguenti due categorie non speciali ed a tariffa normale, nelle località comprese nella categoria speciale le tariffe sono maggiorate nella misura del XXXXXXXXXX per cento.

(1) Solo per i comuni con rilevanti flussi turistici.
(2) Fino al 50 per cento.
(3) Solo per i comuni delle prime tre classi.
(4) Fino al 150 per cento.

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) *pubblicità ordinaria;*
- b) *pubblicità effettuata con veicoli;*
- c) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;*
- d) *pubblicità varia.*

2. La *pubblicità ordinaria* è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La *pubblicità effettuata con veicoli* è distinta come appresso:

- a) *pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di veicoli auto, moto, tranvia, rie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";*
- b) *pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".*

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

b) destinati ad affissioni di natura commerciale:

c) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette:

Altri impianti:

Art. 6 Piano generale degli impianti⁽⁷⁾

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata a

- 1) al responsabile del servizio che proporrà alla Giunta Comunale in applicazione del presente regolamento, il Piano Generale degli impianti.
- 2) Il Piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
~~A tale scopo sono fissati i seguenti criteri:~~
 - a) Il censimento degli impianti in atto;
 - b) Il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

⁽⁷⁾ Definire, secondo la realtà locale, i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.

Art. 7 **Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari**

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo⁽⁸⁾.

Art. 8 **Limitazioni e divieti⁽⁹⁾**

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.30 alle ore 17.00 e dalle ore 22.00 alle ore 9.00.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 9 **Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali**

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

⁽⁸⁾ Se adottato.

⁽⁹⁾ Adattare secondo le esigenze locali.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ'

Art. 10 Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 11 Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 12 Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 13 Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 14 **Affissioni dirette**

Il Comune di ZAMBRONE

stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 10 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 15 **Dichiarazione**

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 16 **Pagamento dell'imposta**

L'imposta è dovuta per le fattispecie di agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 17 **Rimborsi**

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 18

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 19

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 20

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 22 Superficie degli impianti

Il Comune di ZAMBRONE, con popolazione al 31.12.1991 di n. 1822 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati _____ (mq.⁽¹⁰⁾ 12 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 20, pari a n. _____ manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100.

Art. 23 Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

⁽¹¹⁾ Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 24 Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

(10) 18 per comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, 12 per gli altri.

(11) Solo per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 25 Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 26 Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 27 Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

⁽¹²⁾ È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

(12) Depennare ove non lo si ritenga opportuno.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28 Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 29 Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 30 Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 31
Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507.

~~Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~XXXXXXXXXX~~ in data _____.~~

Art. 32
Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

~~Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio ~~2004~~~~
~~2004.~~